

On. Roberto Speranza

On. Pierpaolo Sileri

rispettivamente Ministro e Vice Ministro della Salute

email: segreteriaministro@sanita.it - segreteria.sileri@sanita.it - segr.tecnicaministro@sanita.it

Illustrissimi,

ci rivolgiamo a Voi per chiedere un intervento urgente al fine di dare seguito alla sentenza n. 242 del 19 della Corte costituzionale.

Abbiamo appreso, dall'esperienza diretta fatta da alcuni malati, che attualmente vi sono modalità diverse di procedere da parte delle ASL, come si evince dalle risposte alle richieste formulate da persone con patologie irreversibili, che chiedono di procedere legalmente per porre fine alle proprie sofferenze alla luce della Corte costituzionale n. 242 del 2019 in materia di aiuto al suicidio.

Premesso

che:

La Corte costituzionale, con sentenza di accoglimento, in quanto tale efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione (art. 136 Cost. e art. 30, l. n. 87 del 1953) ed immediatamente applicativa, emessa in data 25 settembre 2019, con deposito del 22 novembre 2019 e pubblicazione in G. U. 27 novembre 2019, n. 48, ha dichiarato:

“l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) –() –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

Nello specifico, è chiarito nelle motivazioni testualmente che:

“la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti.”

L'art. 580 c.p., dal 28 novembre 2019, non deve più dunque trovare applicazione nella sua versione originaria, ma in quella risultante dall'intervento della Corte costituzionale, operato con la sentenza n. 242 del 2019.

Alla luce di quanto evidenziato in virtù di una sentenza della Corte costituzionale, nel rispetto delle competenze esclusive del Vostro ruolo, in attesa che il legislatore intervenga in materia con una legge, con la presente Vi

CHIEDIAMO

con urgenza, l'emanazione di atto idoneo, indirizzato a tutte le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e ai Comitati etici territorialmente competenti, in pieno adempimento della dichiarazione di incostituzionalità della Corte costituzionale, che - si ribadisce - in ossequio all'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della l. n. 87 del 1953 è immediatamente applicativa.

L'atto di cui si chiede l'emanazione potrà richiamare le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale a quanto affermato proprio dalla sentenza n. 242 del 19 della Corte costituzionale, al dovere di procedere, sulla base della suddetta sentenza, alla verifica delle condizioni del malato che rendono non punibile l'aiuto al suicidio e alla verifica delle relative modalità di attuazione, dandovi inoltre seguito in tempi brevi, considerata l'urgenza e la delicatezza della questione, che riguarda persone con patologie irreversibili fonte di gravi sofferenze fisiche o psicologiche repute intollerabili.

Le modalità di attuazione della decisione di congedarsi dalla vita, scelte dal malato con il medico, dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.

La Corte costituzionale prevede inoltre l'intervento di un organo collegiale terzo, rinvenuto nei "Comitati etici territorialmente competenti", affinché dia il proprio parere in relazione alle condizioni richieste dalla Corte stessa e alle modalità di esecuzione della scelta del malato, così da garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità.

La Corte costituzionale indica al riguardo i riferimenti normativi di cui all'art. 12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012, e all'art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante "*Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici*".

Fermo restando che la vigenza delle norme cui si è riferita la Corte costituzionale è indiscussa, si sottolinea che la funzione principale di tali Comitati è ancora oggi quella di compiere valutazioni in tema di sperimentazioni; tuttavia, a conferma dell'idoneità dei Comitati a svolgere anche la funzione loro assegnata dalla Corte costituzionale, oltre alla previsione dell'art. 12, comma 10, lett. c), del d.l. n. 158 del 2012, che allarga le funzioni dei comitati, "*oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali*", ad "*ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche*", il decreto del Ministro della Salute 8 febbraio 2013 (*Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici*)¹. Esso infatti prevede, all'art. 1, comma 2, che "*Ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere anche funzioni*

¹ Il suddetto decreto ministeriale è stato emesso sulla base del d. l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012, spec. art. 12, commi 10 e 11. Cfr. inoltre il preambolo del decreto, il quale fa riferimento anche all'esigenza di dare criteri applicabili in materia di "assistenza sanitaria" e al parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 18 aprile 1997 (COMITATI ETICI IN ITALIA: PROBLEMATICHE RECENTI), imprescindibile per un esame completo del ruolo dei Comitati etici.

consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona”.

Inoltre, all'art. 4, comma 5, lo stesso decreto ministeriale stabilisce che il Comitato etico rende noti i termini previsti per vagliare le richieste che gli giungono. È dunque indispensabile garantire che il parere del Comitato etico - comunque solo consultivo e non vincolante - sia fornito entro un termine predefinito e nei tempi immediati indispensabili al rispetto dei diritti costituzionali del paziente.

Illustrissimi,

già in passato abbiamo assistito alla necessità di un intervento Governativo in adempimento di disposizioni in vigore nel nostro paese.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge 219/17 sulle DAT, abbiamo chiesto al Ministro dell'interno dell'epoca il ministro Minniti di emanare atto idoneo per chiarire che i comuni avevano e hanno l'obbligo di ricevimento delle DAT da parte dei cittadini, in adempimento di quanto disposto dalla legge 219/17.

Fu emanata la Circolare 1/2018 trattante prime indicazioni operative, disponibile a questo link: <https://www.associazionelucacoscioni.it/wp-content/uploads/2016/09/Circolare-2018.pdf>.

Anche in questo caso, è Vostra competenza esclusiva intervenire in esecuzione di una sentenza costituzionale, così come anche richiamato in riferimento ai diversi obblighi di adempimento delle sentenze costituzionali da parte di Governo e Parlamento, disattesi fino ad oggi.

Il Presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, nella sua relazione sull'attività della Corte costituzionale del 2019 (relazione del 28 aprile 2020), ha ribadito che *“La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici.”*

In questo caso l'intervento richiesto nel pieno dei Vostri poteri è determinato dall'attuazione, in modalità di leale collaborazione, della Costituzione, così come da dichiarazione di incostituzionalità operata con la sentenza n. 242 del 19 della Corte costituzionale, che ha rinvenuto nell'ordinamento soluzioni adeguate a rimuovere la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando la discrezionalità del legislatore.

Restiamo in attesa di sollecito riscontro, disponibili fin d'ora anche ad un incontro.

Roma,

Filomena Gallo, avvocato, Segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Marco Cappato, tesoriere Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

Testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale numero 242 del 2019, pubblicata in G. U. 27/11/2019 n. 48, disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=242>